

Art. 23 Aste elettroniche

- 1 Per l'acquisto di prestazioni standardizzate in una procedura secondo il presente Concordato il committente può svolgere un'asta elettronica. Nell'ambito di un'asta elettronica, dopo una prima valutazione completa le offerte sono rielaborate e, mediante mezzi elettronici ed eventualmente attraverso più turni ripetuti, riclassificate. L'intenzione di ricorrere a un'asta elettronica deve essere menzionata nel bando.
- 2 L'asta elettronica concerne:
 - a. i prezzi, in caso di aggiudicazione al prezzo complessivo più basso, o
 - b. i prezzi e i valori di elementi quantificabili, come il peso, la purezza o la qualità, in caso di aggiudicazione all'offerta più vantaggiosa.
- 3 Il committente verifica se gli offerenti soddisfano i criteri di idoneità e se le offerte adempiono le specifiche tecniche. Effettua una prima valutazione delle offerte sulla base dei criteri di aggiudicazione e della relativa ponderazione. Prima dell'inizio dell'asta il committente mette a disposizione di ogni offerente:
 - a. il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica fondata sui criteri di aggiudicazione menzionati;
 - b. il risultato della prima valutazione della sua offerta; e
 - c. tutte le altre informazioni rilevanti per lo svolgimento dell'asta.
- 4 Tutti gli offerenti ammessi a partecipare sono invitati simultaneamente e per via elettronica a presentare offerte nuove oppure adattate. Il committente può limitare il numero degli offerenti ammessi, sempre che lo abbia indicato nel bando o nella relativa documentazione.
- 5 L'asta elettronica può comprendere più turni successivi. In ogni turno il committente informa tutti gli offerenti in merito alla loro posizione nella classifica.